



Sent. n° 362

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

n° 342 R.G.

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re di Italia e di Albania
Imperatore d' Etiopia

Il Presidente della Commissione d' Istruzione
dell' Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato
la seguente -

Sentenza

nel procedimento a carico di:

1. Douzelli Beniamino fu Michele e fu Giuseppina Corda, nato il 26 giugno 1863 a Treviglio (Bergamo), residente a Milano, via Senato 14, Presidente della Soc. An. Modesto Gallone di Milano, Senatore del Regno;
2. Secondi Pietro di Ambrogio e di Gramera Gambini, nato il 23 aprile 1894 a Casalnuovo (Milano), residente a Milano - via Spiga 7, Consigliere delegato e Direttore commerciale della Soc. predetta - Ragioniere;
3. Danesi Lino di Brunete e fu Blisa Mausì, nato il 20 maggio 1893 a Campo dell' Ilba (Livorno), ivi domiciliato - commerciante;

imputati

della contravvenzione all' art. 27 lettera a, in relazione all' art. 47 del R. D. 15 ottobre 1925 n. 2033, (convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 582) nella repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di pro.

dotti agrari, per avere nelle sindacate qualifi-
che posto in commercio e venduto, burro Gallo
ue "marca Reale", risultato all'analisi non re-
lamentare per contenuto di materia grassa in-
feriore all'82%.

reato accertato il 23 luglio ed il 6 agosto
1940.

Vista la sentenza pronunciata in data 30
giugno 1941 dalla Commissione d'Indagine
con la quale si è modificata, per i rappresen-
tanti della Soc. Au. Gallone (Senatore Donzelli
e rag. Secondi), l'imputazione di cui all'ar-
ticolo 48 del R. D. legge sindacato, in quella
del precedente art. 47.

Vista la richiesta del Rappresentante il Pub-
blico Ministero, in data 19 luglio 1941 R. D., con
la quale si chiede sia dichiarato estinto il
reato per avvenuta oblazione.

Considerato che la pena pecuniaria prevista
dall'art. 47 predetto, non supera nel massimo
le £ 2000, importo questo che la direzione degli
art. 5 e 7 delle disposizioni di coordinamento e
transitorie per il Codice penale, approvate con
R. D. 28 maggio 1931 n.º 601, fa ritenere contraven-
zione il reato imputato.

Ritenuto pertanto che la domanda di obla-
zione presentata dal Daceri Gius, corredata dal-
la prova dell'avvenuto pagamento di £ 763.70,
rappresentante il terzo del massimo della pena
comminata e l'importo delle spese di giustizia
(bolletta n.º 417 in data 16 luglio 1941 dell'Ufficio
del Registro - atti Giudiziarî di Roma), può essere
accolta, avendo il Daceri adempiuto a quanto
previene l'art. 762 del Codice penale.

Che gli effetti dell'oblazione si estendono
al Senatore Donzelli ed al Rag. Secondi, in con-
fronto dei quali deve anche dichiararsi estinto
il reato loro imputato.

Per questi motivi

Visti gli articoli succitati e l'art. 117 del regolamento approvato con R. D. 1 luglio 1926 n. 1361 per l'esecuzione della legge in epigrafe indicata, nonché gli art. 162 del Codice Penale, 378 codice di procedura penale e 38 del regolamento giudiziario del Senato.

Dichiara

non doverni procedere nei riguardi del Senatore Beniamino Dourelli, di Secondi Piero e di Lino Danesi, per estinzione del reato loro addebitato, a seguito di avvenuta obliazione.

Ordina

che metà del deposito eseguito dagli imputati per la revisione dell'analisi, sia versato a favore dell'erario dello Stato e l'altra metà al Laboratorio di Chimica dell'Istituto di Anatomia Pubblica del Ministero dell'Interno, che ebbe ad eseguire la revisione medica.

Coni deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 23 luglio 1941 XIX

Il Presidente

della Commissione d'Istituzione
Cavonetti

Il Cancelliere
dell'Alta Corte
D. S. Palanti



Li 3 agosto 1941 XIX fatto cartellare
G. M. M. M.